



ALLEGATO SCARICHI

Oggetto: Ditta Femac Srl - Istanza modifica sostanziale Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 13 marzo 2013, n. 59, art. 6 comma 2 - Autorizzazione agli Scarichi di acque reflue ai sensi dell'art. 3 c. 1 lett. a) del DPR 59/2013 e art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i..

PREMESSO che la ditta Femac Srl (P.Iva 03042380547), con sede legale in Città di Castello (PG), fraz. Trestina, voc. Tassinara n. 104/bis, con istanza presentata al SUAPE del Comune di Città di Castello e pervenuta alla Regione Umbria al prot. n. 76743 del 22/04/2021, ha chiesto la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale n. 59 del 08/11/2016, ai sensi dell'art. 6 comma 2 del DPR 13 marzo 2013 n. 59, per l'insediamento destinato a lavorazione di metalli, sito in Comune di Città di Castello (PG), fraz. Trestina, voc. Tassinara n. 104/bis (Foglio n. 292 part.lla 261, 756, 757, 758, 691);

VISTA l'Autorizzazione Unica Ambientale n. 59 del 08/11/2016 rilasciata dal SUAPE del Comune di Città di Castello alla ditta Femac Srl, con allegata Determinazione Dirigenziale n. 10292 del 24/10/2016 della Regione Umbria, ed in particolare l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue assimilate alle domestiche provenienti dai servizi igienici degli uffici e del capannone, e recapitanti sul suolo mediante due impianti di sub-irrigazione (uno a servizio degli uffici, l'altro a servizio dei dipendenti/operai del capannone) ubicati su terreno distinto in Catasto al Foglio n. 292 particelle n. 758, 757 del Comune di Città di Castello;

CONSIDERATO che, nella sopra citata istanza, relativamente agli scarichi di acque reflue, è ricompresa la richiesta di proseguimento senza modifiche, dichiarando, a tal fine, l'invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo;

VISTO il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, recante "Disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale" a norma dell'art.23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 convertito con modificazioni, dalla Legge n. 35/2012 (G.U. n. 124 del 29/05/2013 S.O. n. 42/L), in vigore dal 13 giugno 2013;

VISTO il D.Lgs. del 03/04/2006, n. 152 e s.m.i. recante norme in materia ambientale e in particolare l'art. 124 relativo alla disciplina del rilascio e del rinnovo delle autorizzazioni agli scarichi;

VISTA la Direttiva tecnica in materia di scarichi acque reflue approvata con Deliberazione della Giunta Regionale 7 maggio 2019 n. 627;



ACCERTATO che l'istanza presentata dalla ditta Femac Srl è completa di tutta la documentazione prevista e necessaria e che non sussistono motivi ostativi al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

al rilascio, ai sensi dell'art. 3 comma 1) lett. a) del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e dell'art. 124 del D.Lgs. 03 aprile 2006 n. 152 s.m.i., alla ditta Femac Srl (P.Iva 03042380547), con sede legale in Città di Castello (PG), fraz. Trestina, voc. Tassinara n. 104/bis, dell'autorizzazione allo scarico sul suolo delle acque reflue assimilate alle domestiche provenienti dai servizi igienici degli uffici e del capannone dell'insediamento destinato a lavorazione di metalli, sito in Comune di Città di Castello (PG), fraz. Trestina, voc. Tassinara n. 104/bis (Foglio n. 292 part.lla 261, 756, 757, 758, 691), mediante due impianti di sub-irrigazione (uno a servizio degli uffici, l'altro a servizio dei dipendenti/operai del capannone) ubicati su terreno distinto in Catasto al Foglio n. 292 particelle n. 758, 757 del medesimo Comune, secondo i documenti ed elaborati progettuali depositati in atti, con le seguenti prescrizioni:

1) PRESCRIZIONI GESTIONALI:

- a) Mantenere accessibili ed ispezionabili l'impianto e i pozzetti di raccolta e di cacciata ubicati rispettivamente a monte ed a valle della fossa Imhoff;
- b) Consentire ispezioni, verifiche e controlli, in qualsiasi giorno e periodo dell'anno, agli Enti di controllo;
- c) Garantire la corretta manutenzione e gestione dell'impianto di smaltimento delle acque reflue secondo quanto previsto dalla Deliberazione del Comitato dei Ministri per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento del 04 febbraio 1977 e dalla Direttiva tecnica in materia di scarichi acque reflue approvata con Deliberazione della Giunta Regionale 7 maggio 2019 n. 627;
- d) I rifiuti derivanti dalla manutenzione dell'impianto dovranno essere asportati a mezzo ditta autorizzata e i relativi documenti di trasporto dovranno essere conservati per cinque anni dalla data di rilascio;
- e) L'area interessata dal sistema di smaltimento non deve essere mai pavimentata o sistemata analogamente al fine di non ostacolare il passaggio di aria nel terreno;



Regione Umbria

Giunta Regionale

2) PRESCRIZIONI GENERALI:

- a) Qualora si intenda effettuare una modifica al progetto già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione o in esercizio, provvedere ad inviare all'Autorità competente AUA la comunicazione di cui all'art. 6 del DPR 59/2013.

La mancata osservanza delle prescrizioni di cui al presente atto comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e, in relazione alla gravità dell'infrazione, la diffida ad eliminare le irregolarità entro un termine stabilito, la sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato o la revoca dell'autorizzazione (art. 130).

F.to L'istruttore tecnico
(Dott.ssa Monia Velloni)